

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
(Art. 40, D.Lgs. 507/93)

- 1) Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni introdotte dal Decreto legislativo n. 566 del 28.12.1993.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
(Art. 43, D.Lgs. 507/93)

- 1) Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 del D.Lgs. 507/93 in base alla popolazione residente al 31/12/2001 – quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT - che è di n. 4332 , questo Comune appartiene alla classe quinta.

ART. 3– SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA
(Art. 39, D.Lgs. 507/93)

- 1) La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratti all'uso pubblico.

ART. 4– OGGETTO DELLA TASSA
(Art. 38, D.Lgs. 507/93)

- 1) Conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 507/93 e ss. mm.ii., sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura , effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) Sono parimenti soggette alla Tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3) La Tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4) Sono escluse dalla Tassa le occupazioni di aree appartenenti a patrimonio disponibile del Comune.
- 5) Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

ART. 5 – TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
(Art. 40, D.Lgs. 507/93)

- 1) Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe appositamente deliberate dalla Giunta Comunale.

ART. 6 – OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE
(Art. 42, D.Lgs. 507/93)

- 1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 2) Per le occupazioni che di fatto , si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente , ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

ART. 7 – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA
(Art. 42, D.Lgs. 507/93)

- 1) Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 4 sono classificate in 2 categorie come risulta dalla planimetria allegata al presente regolamento. Le tariffe applicate nelle aree di 2^a categoria sono pari al 70% delle tariffe applicate nelle aree di 1^a categoria.
- 2) La tassa è commisurata alla superficie occupata , espressa in metri quadrati o in metri lineari.
Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore . Nel caso di più occupazioni , anche della stessa natura , di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento , effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate, cumulativamente con arrotondamenti al metro quadrato.
- 3) Le superficie eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.(art.42 comma5 d.lgs 507)

ART. 8 – OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO
(Art. 44, D.Lgs. 507/93)

- 1) Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
 - a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità , annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
 - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;
 - d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, le occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
 - e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distribuzione di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

- 2) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tassa è ridotta al 50%.
- 3) Per le occupazioni effettuate con tende di cui all'art. 44 , comma 2 , del D.Lgs. 507/93, non è prevista la riduzione di cui al precedente comma essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.

ART. 9 – ESENZIONE DALLA TASSA
(Art. 49, D.Lgs. 507/93)

- 1) A norma della'art. 49 d.Lgs. 507/93 sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. C) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 917/86 per finalità specifiche di assistenza previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purchè privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere.
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci.
 - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune, al termine della concessione medesima.
 - f) Le occupazioni di aree cimiteriali.
 - g) Gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.

ART. 10 – RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

- 1) Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada.
Esse sono sempre revocabili.
- 2) Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- 3) Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprasuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, specificando il tipo di occupazione , la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia urbanistica, alle gare progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa. La richiesta, dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali, sarà esaminata, ove occorra, con il prospetto ed il disciplinare della concessione, alle determinazioni del competente organo collegiale.

Intervenuta l'esecutività della relativa deliberazione, l'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione, con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della Vigilanza Municipale.

- 4) La concessione o l'autorizzazione non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.
Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.
- 5) In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
- 6) L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., edilizia, ecc.) e che a sua richiesta dovrà esibire.
- 7) In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonché disciplinari ai sensi e modi di legge.

ART. 11 – REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI.

(Art. 41, D.Lgs. 507/93)

- 1) La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.
- 2) Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.
- 3) In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
 - a) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla quiete pubblica;
 - b) quando il concessionario ceda ad altrui l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
 - d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.
- 4) Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà immediato allontanamento dallo stesso.

- 5) Comporterà altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normativa di legge.

ART. 12 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA.

(Art. 50, D.Lgs. 507/93)

- 1) Per le occupazioni permanenti del suolo pubblico , i soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, devono presentare apposita denuncia entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti ; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione , la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto.
Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
- 2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente , non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.
- 3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se superiore.
- 4) Per le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.
Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione Comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
- 6) Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento – di cui al comma 3 del presente articolo – le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

ART. 13 – PASSI CARRABILI.
(Art. 44, D.Lgs. 507/93)

- 1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 2) La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.
- 3) *Per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili – e, come tali soggetti a tassazione – quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerato ai fini della tassazione la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per metri 1, ancorché la profondità stessa risultasse superiore a metri 1.*
- 4) Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9.
L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
- 5) *La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico .*
- 6) Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi posti a filo con il manto stradale o in cui manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi.
Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
La tassa va determinata con tariffa ridotta al 50%.
- 7) Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.
- 8) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.
- 9) La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale sarà effettuata a spese del richiedente.

ART. 14 – AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO.

(Art. 44, D.Lgs. 507/93)

- 1) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 15 – OCCUPAZIONI CON CAVI E IMPIANTI IN GENERE – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

(Art. 46, D.Lgs. 507/93)

- 1) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio con tariffa che sarà deliberata dalla Giunta Comunale nell'ambito dei limiti indicati nell'art. 47 comma 2° D.Lgs. 507/93.
- 2) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con tariffa che sarà deliberata dalla Giunta Comunale nell'ambito dei limiti indicati nell'art. 47 comma 5° D.Lgs. 507/93.
- 3) *Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000 (in base all'art. 47c. 2 bis non si applica – vedere), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.*
- 4) Ove il Comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

ART. 16 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI – DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

(Art. 48, D.Lgs. 507/93)

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua, che verrà determinata dalla Giunta Comunale.
- 2) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri.
Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- 3) Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra di loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per 1000 litri o frazioni di 1000 degli altri serbatoi.
- 4) Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi autonomi la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
- 5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti dell'acqua e

dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 17 – APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI.

(Art. 45, D.Lgs. 507/93)

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 18 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA.

(Art. 45, D.Lgs. 507/93)

- 1) Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:
 - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali sotterranei compreso il deposito di materiali;
 - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
 - c) tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti a negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampe, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali od industriali;
 - f) impianti portainsegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
 - g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;
 - h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

ART. 19 – CONCESSIONI – AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE.

- 1) Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
- 2) In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.
- 3) E' riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.

- 4) Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.
- 5) La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale revocabile; ne è vietata la subconcessione.

ART. 20 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DISCIPLINA E TARIFFE.
(Art. 45, D.Lgs. 507/93)

- 1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 7 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiori ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.
- 2) La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato o metro lineare, in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
- 3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di essi eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
Alle occupazioni con tende e simili non si applica la riduzione di cui al successivo comma 11 del presente articolo essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.
- 4) Per le occupazione effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 25%, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Art. 45, c. 4).
- 5) Per le occupazione poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80% e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq..
- 6) Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 15 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50%.
- 7) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione politico – culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80%.
- 8) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 50%.
- 9) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate, la tariffa è stabilita come indicato all'art. 45 del D.Lgs. 507/93.
- 10) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50%.
- 11) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta alla metà.

- 12) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

ART. 21 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE.

(Art. 51, D.Lgs. 507/93)

- 1) Per gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive si fa espresso riferimento alle procedure indicate dall'art. 51 del D.Lgs. 507/93.

ART. 22 – SANZIONI.

(Art. 53, D.Lgs. 507/93)

- 1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa e della maggiore tassa dovuta.
- 2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa e della maggiore tassa dovuta.
- 3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuato nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 11 del presente Regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.
- 4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 23 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO.

(ART. 52 E 53, D.LGS 446/97)

- 1) La scelta per la forma di gestione del servizio di accertamento e riscossione è deliberata dal Consiglio Comunale che, ferma restando la possibilità di gestione diretta anche nelle forme associate di cui agli artt. 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 267/2000, può deliberare, ove lo ritenga più economico e funzionale, l'affidamento in concessione di detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 113 lett. C) del D.Lgs. 267/2000, ovvero ai privati iscritti all'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97.
- 2) A tal fine si applicano le disposizioni di legge e regolamentari previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 24 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.

(Art. 54, D.Lgs. 507/93)

- 1) L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
- 2) L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

- 3) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

ART. 25 – CONTRAVVENZIONI.

- 1) Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel Regolamento di Polizia Comunale.

ART. 26 – CONTENZIOSO.

- 1) Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) *alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata della Provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale ;*
 - b) alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo l'art. 80 del D.Lgs. 546/92, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 413/91".